



## **Tribunale Ordinario di Siracusa**

### *Sezione Civile 2 CIVILE*

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 356/2024

il Giudice dott. Domenico Stilo,

lette le note d'udienza,

rilevato che parte opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta ha eccepito l'improcedibilità delle domande spiegate in quanto proposte in deroga alla clausola compromissoria prevista all'art. 10 del contratto di locazione;

rilevato, altresì, che parte opponente, all'udienza del 29 maggio 2024, ha dichiarato di aderire all'eccezione, e che, dunque, la rinuncia a tale eccezione dalla parte opposta debba ritenersi tardiva, ritenuto che la clausola compromissoria per arbitrato rituale, comportando il mandato all'arbitro dell'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, dà luogo a difetto di competenza e che, pertanto, debba dichiararsi la incompetenza dell'adito Tribunale a trattare la presente controversia in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 10 del contratto di locazione, restando assorbite le ulteriori eccezioni e richieste;

ritenuta che, alla luce di quanto sopra, le spese di lite debbano essere compensate,

#### **P.Q.M.**

- accoglie l'eccezione di compromesso e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale a trattare la presente istanza di sospensione della delibera impugnata in favore della competenza del Collegio arbitrale previsto dall'art. 10 del contratto di locazione per cui è causa;

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Siracusa, 18 agosto 2025

Il Giudice  
(dott. Domenico Stilo)